



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
 delle Istituzioni Scolastiche Statali
 di ogni ordine e grado della Calabria

Loro sedi

p.c. Ai Dirigenti degli Uffici
 degli Ambiti Territoriali dell'USR

Loro Sedi

Al Sito Web -

SEDE

Oggetto: Azione di rivalsa spettante all'Amministrazione nei confronti di terzi responsabili di infortunio.

Con la presente nota questa Direzione Generale intende fornire alle Istituzioni Scolastiche le opportune indicazioni operative inerenti all'attività da porre in essere per il recupero degli emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi.

L'Amministrazione diventa titolare del diritto al risarcimento del danno in tutti i casi in cui il lavoratore non sia in grado di eseguire la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro a causa del fatto illecito di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale di lavoro.

Le fonti normative del diritto di rivalsa vanno individuate sia nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (*qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*) sia nell'art. 17, comma 17, del CCNL comparto scuola del 29.11.2007.

I Dirigenti Scolastici saranno chiamati a svolgere alcuni adempimenti, di seguito illustrati, che differiscono a seconda se l'infortunio si sia verificato durante il normale svolgimento del servizio (compreso il cosiddetto infortunio in itinere) ovvero se lo stesso sia accorso al di fuori dell'orario di lavoro (in tale previsione possono rientrare svariate ipotesi quali ad esempio aggressione fisica, danno arrecato da animali o cose ecc.)

1) INFORTUNIO IN ORARIO DI LAVORO ED IN ITINERE.

Preliminarmente il Dirigente Scolastico dovrà inoltrare la denuncia di infortunio all'INAIL.

Successivamente l' INAIL, ai sensi del D.M. 10.10.1985, attiverà l'azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per infortuni di dipendenti statali (gestione per conto dello Stato), agendo come mandatario della P.A.

Nello specifico l'INAIL invierà ai soggetti interessati le diffide nelle quali viene precisato che agisce nella sua qualità di mandatario, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione statale.

A conclusione di questa fase, l'INAIL trasmette all'Istituzione Scolastica tutto il fascicolo per la susseguente prosecuzione dell'azione di rivalsa.

Nel suddetto fascicolo vengono indicate l'ammontare delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni ed eventualmente se vi è stata costituzione di rendita per inabilità.

Il Dirigente Scolastico, pervenuto il carteggio da parte dell'INAIL, dovrà procedere alla quantificazione esatta del danno in collaborazione, se necessario, con la Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia.

Si specifica che per la quantificazione del danno di cui si chiede il risarcimento è necessario tener conto:

- delle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel periodo di assenza dal servizio e di quelle corrisposte a titolo previdenziale e fiscale relativamente alle predette somme.
- dell' eventuale maggior costo sostenuto per il pagamento di straordinario ad altri dipendenti per l' espletamento dell'attività del dipendente infortunato;
- degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assenza del dipendente;
- degli eventuali importi comunicati dall'INAIL;

Si rammenta che la quantificazione del danno, come ovvio, non deve eccedere i limiti del pregiudizio effettivamente sofferto (altrimenti darebbe luogo ad un indebito arricchimento) e, pertanto, non si terrà conto della retribuzione eventualmente corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione del titolare assente, trattandosi di somme erogate a fronte di una prestazione

di lavoro effettivamente espletata, ma solo del maggior costo della stessa rispetto a quella del dipendente assente.

A seguito della quantificazione del danno il Dirigente Scolastico invierà all'assicurazione una nuova diffida (già inviata in precedenza dall'INAIL per conto dell'Amministrazione) nella quale si indicherà l'ammontare dei danni da risarcire nonché gli estremi del versamento.

La diffida dovrà essere effettuata in nome e per conto dell'Istituzione Scolastica e del MIUR e, oltre ad indicare le ragioni poste a fondamento della pretesa risarcitoria, nonché la precisa volontà di esigere il risarcimento del danno, includerà altresì l'avvertimento che nel caso di mancato pagamento in un congruo termine (ad esempio 15 giorni) si procederà al recupero giudiziale.

La diffida dovrà essere inviata con raccomandata A.R. al fine di interrompere i termini di prescrizione che, si ricorda, sono di due anni se trattasi di danno derivante da circolazione stradale, e di cinque anni per danno derivante da fatto illecito.

In ogni caso è bene precisare che titolare del diritto al risarcimento, indipendentemente da chi esercita l'azione di rivalsa, rimane lo Stato e per esso il M.I.U.R..

Le somme eventualmente recuperate dovranno dunque risultare accreditate sul conto corrente postale intestato a *Tesoreria Prov.le dello Stato di ... (provincia di riferimento), – Entrate eventuali e diverse del MIUR –* con la seguente causale “azione di rivalsa per infortunio.... NOME e COGNOME dell'infortunato.....” in conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- capo XIII- Capitolo 3550”.

Oltre alla causale del versamento dovrà essere indicato il codice fiscale del versante.

E' utile puntualizzare che nel caso di azione di rivalsa derivante da danno da sinistro automobilistico il danneggiato può esercitare azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante e pertanto la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata sia al soggetto responsabile sia alla sua compagnia assicuratrice, presso la sede legale indicata.

Nel caso in cui il tentativo di recupero stragiudiziale del credito non vada a buon fine, l'Istituzione Scolastica decorso inutilmente un termine ragionevole (tre, quattro mesi) dall'invio della diffida dovrà trasmettere l'intero fascicolo all'Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente affinché valuti l'opportunità di procedere al recupero giudiziale delle somme.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*

In tale ultima ipotesi l'Istituzione Scolastica trasmetterà all'Avvocatura un documentato rapporto dal quale si evincano i fatti, le generalità del responsabile del danno, il suo domicilio, l'indicazione della compagnia assicuratrice (nel caso di sinistro stradale) nonché copia dell'intero fascicolo contenente tutta la documentazione utile ai fini giudiziale.

2) INFORTUNIO FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO

Il Dirigente Scolastico dopo essere venuto a conoscenza dell'evento dannoso invierà, al danneggiante, alla sua compagnia di assicurazione, ed al dipendente infortunato, una diffida contenente una generica richiesta risarcitoria riservandosi di comunicare successivamente l'esatto ammontare dell'importo del danno una volta quantificato.

Per ciò che riguarda la quantificazione del danno nonché i termini di prescrizione della pretesa risarcitoria si rimanda a quanto in precedenza specificato.

Quantificato il danno seguirà una nuova diffida da parte dell'Istituzione Scolastica.

Se il tentativo di recupero stragiudiziale del credito non andrà a buon fine l'Istituzione Scolastica investirà della questione l'Avvocatura Distrettuale dello Stato così come sopra illustrato

IL DIRETTORE GENERALE

f.to **Diego Bouchè**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93